

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CENTRO DI  
PSICOLOGIA E PSICOTERAPIA FUNZIONALE - ISTITUTO S.I.F."

**DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA**

Dal 1973 il Centro di Psicologia e Psicoterapia funzionale - Istituto S.I.F. (già denominato Centro studi Wilhelm Reich) di Padova, ha avuto una vita più informale legata ad una serie di iniziative culturali che vedono il movimento reichiano presente in Padova.

In un primo momento si trattava di testimonianze isolate e saltuarie in seminari, convegni ed incontri che avvenivano prevalentemente presso l'Università nell'allora Istituto di Psicologia a seguito della partecipazione di voci significative di membri dell'Associazione "Centro Studi reichiani" di Napoli, costituitasi nel 1969.

Nel 1983, si forma una associazione di fatto con sede autonoma in Corso Milano 63.

Il 13-12-1985 l'Associazione diventa una sede secondaria del "Centro Studi Wilhelm Reich" di Napoli localizzata in Ponte S. Nicolò (PD), Via Giovanni XXXIII, 62.

Nel 1989 l'associazione acquisisce una sua forma statutaria autonoma ed una sua sede di attività in V.lo G. Brunacci 37 in Padova.

Nel 2006, dopo aver trasferito la propria sede in Via Vicenza 12/a, e successivamente avendo modificato la propria denominazione in "Centro di Psicologia e Psicoterapia funzionale – Istituto S.I.F." con effetto dal giorno 1 marzo 2010, si è costituita in una rinnovata forma associativa secondo il seguente statuto.

**Art. 1 – Denominazione**

È costituita in Padova, via Vicenza 12/a la libera Associazione Culturale e Scientifica denominata **"Centro di Psicologia e Psicoterapia funzionale – Istituto S.I.F."**

#### **Art. 2 – Forma giuridica**

L'associazione è organizzata in forma di associazione "non profit" non riconosciuta.

#### **Art. 3 – Sede**

L'Associazione ha sede in Padova, provincia di Padova, via Vicenza, n. 12/a. L'indirizzo può essere modificato all'interno del Comune anche con semplice delibera degli Associati. L'assemblea degli Associati potrà istituire sedi secondarie e recapiti diversi in Italia e all'estero.

#### **Art. 4 – Scopo sociale**

L'Associazione, apartitica e senza fini di lucro, opera nell'ambito sanitario, sociale e socio-organizzativo con lo scopo di promuovere:

- lo sviluppo, il benessere e la salute della persona, seguendo l'impostazione scientifica ricollegabile originariamente alle ricerche di W. Reich, nonché ai successivi studi e teorie ad essa riconducibili, in campo psicologico, medico, sociologico ed economico, in particolare quelli di psicologia Funzionale e del nuovo Funzionalismo;

L'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- terapeutiche rivolte alla persona ed ai gruppi (infanzia – adolescenza – adulti - anziani);
- di tutela dei minori e delle famiglie;
- di prevenzione e promozione del benessere;
- di sviluppo dell'identità di genere e di pari opportunità;

- di promozione della genitorialità;
- di preparazione ed accompagnamento della gravidanza e della salute madre-figlio/a;
- di ricerca e di elaborazione dati, da esaurirsi nella mera manipolazione informatica degli stessi;
- di "counseling" e di orientamento, nei limiti della vigente normativa;
- di aiuto e riabilitazione rivolte ai diversamente abili e alle varie condizioni di svantaggio;
- rivolte al management organizzativo ed istituzionale;
- rivolte ai vari ambiti di utilizzo delle risorse umane (sport, lavoro, tempo libero);
- di promozione sociale, espressive, culturali ed associative;
- editoriali, con espressa esclusione della pubblicazione di quotidiani e comunque di quanto non consentito dalla legge o riservato a particolari categorie di soggetti;
- di formazione continua in sanità, anche nella qualità di provider ECM (educazione medica continua), nei confronti del personale sanitario e medico, mediante l'organizzazione di convegni, seminari, corsi, eventi formativi e di tutto quanto ricomprende sia l'aggiornamento professionale, sia la formazione permanente cioè le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali ed i comportamenti degli operatori sanitari, in linea con il progresso scientifico e tecnologico.

L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L'Associazione per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, purchè direttamente connesse all'oggetto sociale, anche

collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili, soprattutto quelli nell'ambito della Psicologia Funzionale.

Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

#### **Art. 5 – Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO**

#### **Art. 6 – Patrimonio**

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo, dai contributi di enti e associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione e da eventuali immobili ed attività commerciali di carattere occasionale e comunque sempre nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti normative.

#### **Art. 7 – Esercizio finanziario**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario sono determinati in base all'anno solare e più precisamente dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, con decorrenza dalla costituzione dell'associazione.

Per ciascun esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo un rendiconto economico, riportante i costi ed i ricavi dell'esercizio medesimo, ed ogni elemento utile per una corretta rilevanza della gestione economica dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

Detti utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione e di quelle connesse.

## LE CARATTERISTICHE DEI SOCI

### Art. 8 – Soci

#### 8.1 Requisiti dei soci

All'Associazione possono aderire:

- le persone fisiche, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia;
- gli enti pubblici e privati che condividono le stesse finalità ed aventi attività non in contrasto con quelle del presente statuto e del Regolamento attuativo aggiornato alla data dell'iscrizione.

Le domande di ammissione sono accolte o respinte dagli organi competenti ai sensi del presente Statuto sociale.

I soci all'atto dell'ammissione sono tenuti a versare la quota di Associazione stabilita che verrà prestabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

I soci che non avranno presentato le loro dimissioni per iscritto entro il termine del 31 (trentuno) ottobre di ogni anno saranno da considerarsi soci anche per l'anno successivo e pertanto sono tenuti al versamento della quota associativa annuale.

I soci saranno classificati in quattro distinte categorie:

- soci fondatori: sono soci fondatori coloro che hanno firmato l'atto di costituzione dell'Associazione e ne hanno approvato lo Statuto;

- soci ordinari: sono le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione si impegnano al suo sviluppo, intervengono nell'attività interna dell'Associazione, sono in regola con il versamento della quota di ingresso e del contributo annuo stabiliti dall'Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione;

- soci benemeriti: sono quelli che per la loro personalità, per la frequentazione all'Associazione o per aver contribuito economicamente o esercitato attività in favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione;

- soci frequentatori e sostenitori: sono coloro che frequentano le iniziative ed i corsi dell'Associazione, e versano una quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale, tenuto conto dei criteri di ammissione previsti dal regolamento.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'Associazione e di partecipare alle manifestazioni dalla stessa organizzate, secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo.

## 8.2 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto entro e non oltre il 31 (trentuno) ottobre dello stesso anno.

- per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione, e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;

- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti;
- per ritardato pagamento della quota Associativa annuale. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio direttivo;
- per decesso;
- per indegnità. L'indegnità verrà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. I criteri di riammissione del socio che lo richiedesse saranno definiti dal Regolamento.

### 8.3 Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli Associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

- versare annualmente e regolarmente la quota Associativa;
- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e con l'obiettivo dell'Associazione;

- assumere compiti associativi definiti dal regolamento e verificati ogni anno dalla apposita commissione.

#### 8.4 Diritti dei soci

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

- la partecipazione all'Assemblea dei soci con il diritto all'elettorato attivo e passivo;
- l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
- il diritto di voto per le cariche sociali;
- il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 9 – Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Direttore generale;
- i Revisori dei conti;
- Commissioni e Comitati tecnici.

#### **Art. 10 – Assemblea**

##### 10.1 Partecipazione all'Assemblea

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di Associazione.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci (per mezzo di delega scritta, non più di un Associato), anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo



che per le delibere di approvazione del rendiconto economico e per le delibere riguardanti la responsabilità dei consiglieri, nelle quali i soci che siano anche membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

#### 10.2 Compiti dell'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci

- delibera in sede ordinaria:

1. sul rendiconto economico predisposto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
2. sull'eventuale rinnovo delle cariche sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei revisori);
3. circa le quote annuali Associative;
4. e su tutto quant'altro attribuite per legge o per statuto;

- delibera in sede straordinaria:

1. sullo scioglimento dell'Associazione;
2. sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
3. sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
4. sulla trasformazione dell'Associazione;
5. sulla fusione;
6. su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### 10.3 Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati.

Tale comunicazione potrà avvenire alternativamente e con la medesima efficacia a mezzo posta, via fax, a mezzo telegramma, per posta elettronica, attraverso la pubblicazione dell'avviso a mezzo "house organ", sito Internet. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e della relazione sull'attività per il futuro.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti. Ogni 3 (tre) anni l'Assemblea provvede ad eleggere, a scrutinio segreto, i membri degli organi direttivi dell'Associazione, purchè sia comunque garantito agli associati che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

L'Assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 3/5 (tre quinti) degli Associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

#### 10.4 Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno 2/5 (due quinti) dei voti e in ogni caso delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei soci fondatori, dei soci ordinari e dei soci benemeriti, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre comunque il voto favorevole di tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un segretario, se lo ritiene opportuno due scrutatori.

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali dal Direttore Generale (qualora nominato) e in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Direttore (qualora nominato) ed eventualmente dagli scrutatori.

## **Art. 11 – Presidente**

### 11.1 Compiti del Presidente

Il Presidente ha il compito di dirigere l'Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l'Assemblea generale dei soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale dei soci;
- sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;

- assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 8 (otto) giorni.

#### **Art. 12 –Direttore generale**

Il Direttore generale dell'Associazione è nominato, qualora se ne ravvisi la necessità, dal Consiglio Direttivo. La durata dell'incarico è definita dal Consiglio Direttivo.

I compiti del Direttore generale sono:

- dirigere gli uffici dell'Associazione;
- curare il disbrigo degli affari ordinari;
- provvedere alla firma della corrispondenza corrente;
- curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
- svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell'Assemblea.

Il Direttore generale avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.

Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Direttore generale è conferita, di volta in volta, la rappresentanza legale verso i terzi, nei rapporti con le banche, col consulente legale, con quello amministrativo etc.

#### **Art. 13 – Revisori dei conti - Compiti dei revisori dei conti**

L'Assemblea ordinaria dei soci nomina un Revisore dei conti. Il Revisore può essere anche un non socio della Associazione. Il Consiglio direttivo può stabilire un compenso per il Revisore.

Il Revisore può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo, vigila sull'amministrazione dell'Associazione, esamina e approva, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea dei soci.

Il Revisore è nominato per un triennio.

#### **Art. 14 – Consiglio direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

In caso di decesso o dimissioni di un consigliere il Consiglio direttivo provvede alla prima riunione alla sua sostituzione scegliendo il primo della lista dei nuovi eletti; in difetto di tale opportunità procederà alla nomina di uno dei soci.

##### 14.1 Nomina del Presidente, Vice Presidente e Direttore

Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente e, anche non al proprio interno, un Direttore. Ai membri del Consiglio non spetta alcun compenso.

##### 14.2 Durata e rinnovo del Consiglio direttivo

I membri del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo direttivo; entro tale termine deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea generale dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo direttivo.

### 14.3 Compiti del Consiglio Direttivo

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il rendiconto economico da sottoporre all'Assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi alle attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei soci.
- g) nominare il Direttore generale;
- h) stabilire l'importo delle quote annue di Associazione;
- i) decidere sugli investimenti patrimoniali;
- l) assumere dipendenti ed impiegati;
- m) determinare le retribuzioni per impiegati e dipendenti;

### 14.4 Adunanze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno:

- per l'approvazione del rendiconto economico nei termini previsti dalla vigente normativa;
- per deliberare sull'ammontare della quota Associativa annuale;
- per deliberare in ordine al rendiconto economico.

Il Consiglio direttivo si raduna inoltre ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.

Le adunanze sono indette con atto scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno 4 (quattro) giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 (ventiquattro) ore prima delle sedute straordinarie.

Nei casi di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può anche decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

#### 14.5 Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di votazione che consegua parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Direttore dell'Associazione provvede alla redazione su un apposito libro del verbale delle riunioni che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Direttore.

#### 14.6 Riunioni

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

### **Art. 15 – Norme finali e generali**

#### 15.1 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Codice civile dall'Assemblea.

L'Assemblea provvederà alla nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale a fini di utilità sociale.

#### 15.2 Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

#### 15.3 Controversie

Tutte le controversie insorgenti, nel corso di questo contratto sociale, tra i soci o tra questi e gli organi dell'Associazione per l'esecuzione o l'interpretazione di questo contratto, ad eccezione di quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso, debbono essere risolte mediante un arbitrato amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Padova, anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri.

L'organo arbitrale sarà composto da un collegio arbitrale costituito da 3 (tre) o 5 (cinque) arbitri nominati dalla Camera Arbitrale Padova.

L'organo arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

La decisione dell'arbitro avrà per le parti valore contrattuale e carattere transattivo ora per allora accettata dalle parti.

Le parti si impegnano scambievolmente di dare fedele ed immediata esecuzione alla determinazione arbitrale che dovrà ritenersi equiparata ad una transazione direttamente stipulata tra di loro.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

#### 15.4 Rinvio



Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.